

Il liquidatore giudiziale del concordato non può agire contro gli amministratori

Occorre una preventiva autorizzazione assembleare contemplata nel piano concordatario

/ Maurizio MEOLI

Il liquidatore giudiziale nominato in sede di omologa del concordato preventivo con cessione dei beni di una società non è di per sé legittimato ad esercitare l'**azione di responsabilità** sociale nei confronti degli amministratori; né tale potere può implicitamente desumersi dalla deliberazione dell'assemblea con la quale è disposta la liquidazione della società con autorizzazione dei liquidatori "civili" anche alla richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale.

A precisarlo è il Tribunale di Bologna nella sentenza n. [2121](#) del 16 agosto scorso, che si pone in contrasto con altra decisione (Trib. Trento [10 giugno 2016](#), si veda "[Liquidazione e concordato preventivo col credito da azione di responsabilità](#)" del 29 luglio).

I giudici bolognesi premettono, in primo luogo, come anche nella srl, nonostante il silenzio normativo, la **società** sia legittimata a esercitare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori; a tali fini occorre una **specifica delibera** assembleare che si presenta come condizione dell'azione (ovvero condizione sostanziale di proponibilità della domanda o possibilità giuridica di decidibilità nel merito della stessa).

Quanto alla possibilità che tale azione sia esercitata dal liquidatore giudiziale di un concordato preventivo di tipo liquidatorio con cessione dei beni, quand'anche non sussista autorizzazione assembleare debitamente considerata nel piano concordatario, la decisione in commento sottolinea come contro una simile soluzione depongano argomenti sia giuridici che logici.

Innanzitutto, **non** è possibile un'**equiparazione** della procedura di concordato preventivo (con cessione dei beni) al fallimento, atteso che la procedura concordataria non comporta la perdita della capacità processuale e/o della legittimazione attiva o passiva dell'imprenditore; sicché non può ravvisarsi in capo al liquidatore giudiziale un potere analogo a quello che, nel fallimento, spetta al curatore ex [art. 146](#) del RD 267/42 (cfr. Cass. [11520/2010](#)). Ciò è coerente sia con la necessità della previa delibera assembleare, come **condizione** dell'**azione**, sia con la previsione dell'[art. 2394-bis](#) c.c., che, in tema di legittimazione degli organi delle procedure concorsuali all'esercizio dell'azione di responsabilità, con previsione eccezionale non suscettibile di estensione, omette, per l'appunto, ogni riferimento al liquidatore giudiziale del concordato preventivo (Trib. Milano [19 luglio 2011](#)).

Il diritto in questione, ancora, potrebbe al massimo presentare la qualifica di **credito** meramente "**latente**", con conseguenti dubbi circa la sua ricomprensione nel

perimetro dei beni ceduti ai creditori nella relativa procedura di concordato preventivo. Ad ogni modo, ove si ammettesse l'inclusione dell'azione di responsabilità sociale non ancora deliberata tra i diritti di credito ceduti ai creditori in sede di concordato preventivo con cessione dei beni, dovrebbe allora anche riconoscersi che l'omessa "valorizzazione" nel piano concordatario della relativa posta dovrebbe essere sanzionata, ai fini e per gli effetti di cui all'[art. 173](#) del RD 267/42, quale atto di **frode** per **sottrazione** dell'**attivo**. Al riguardo, invece, si tende a ritenere che non solo il mancato avvio dell'azione di responsabilità, ma anche la semplice omissione di notizie su possibili responsabilità degli amministratori non costituisce causa legittima di interruzione della procedura ex art. 173 del RD 267/42 (Trib. Bolzano [30 aprile 2015](#)).

Non può, quindi, che prendersi atto di come, con un eventuale esercizio dell'azione di responsabilità sociale in assenza di specifica delibera assembleare, il liquidatore giudiziale della procedura di concordato preventivo **esorbiterebbe** dai propri poteri, che si dispiegherebbero su un oggetto estraneo al perimetro dei beni ceduti ai creditori con la domanda di ammissione alla procedura concordataria.

A tutto ciò occorre aggiungere due ulteriori rilievi. Diversamente da quanto previsto nel fallimento – nell'ambito del quale, come evidenziato, l'art. 146 del RD 267/42 attribuisce al curatore la legittimazione autonoma all'esercizio cumulativo sia dell'azione di responsabilità sociale sia di quella, di natura extracontrattuale, dei creditori – nel concordato preventivo i **creditori** conservano quest'ultima azione (Trib. Piacenza [12 febbraio 2015](#)). La tesi contrastata, poi, comporterebbe per il liquidatore giudiziale di concordato preventivo il riconoscimento di prerogative addirittura **maggiori** rispetto a quelle del curatore fallimentare, la cui legittimazione all'azione è comunque soggetta all'autorizzazione espressa del Giudice delegato.

Contraria la posizione del Tribunale di Trento

Come evidenziato in premessa, peraltro, secondo Trib. Trento 10 giugno 2016 l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dal liquidatore giudiziale nell'ambito di un concordato preventivo di tipo liquidatorio con cessione dei beni quand'anche **non** sussista alcuna **autorizzazione** assembleare contemplata nel piano concordatario. Infatti, tale concordato deve necessariamente riguardare tutti i beni dell'imprenditore, ivi inclusi i diritti di credito.